

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

## DETERMINAZIONE

N. A03687 del 14/05/2013

Proposta n. 6553 del 09/05/2013

**Oggetto:**

Legge n. 119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 - Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla G.I.C.A. SRL.

**Proponente:**

Estensore	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO:** Legge n. 119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 – Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla GI.CA. SRL.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,  
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A03497 del 06 maggio 2013, concernente: “*Delega ex art. 166 del r.r. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio*”;

VISTO il Reg. (CE) 1788/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) 595/04 della Commissione del 30 marzo 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte di vacca e dei prodotti lattiero caseari;

VISTA la legge n. 119 del 30 maggio 2003 “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 31/07/2003, recante modalità di attuazione della legge n. 119/2003 ed in particolare l'art. 5, relativo al riconoscimento degli acquirenti;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A02268 del 21/03/2013, recante per oggetto: “Reg. (CE) 1788/2003, Legge n. 119/2003, art. 4, comma 1 – Prelievo supplementare nel settore lattiero. Pubblicazione albo regionale primi acquirenti di latte bovino riconosciuti per la campagna lattiera 2013/2014”, con la quale l'Amministrazione Regionale ha provveduto a dare il riconoscimento di primo acquirente alla GI.CA. SRL, identificata dal numero di iscrizione n. 41;

CONSIDERATO che l'art. 23, par. 3, del Reg. (CE) 595/04 dispone che il riconoscimento venga ritirato qualora l'acquirente violi ripetutamente obblighi disposti dalla regolamentazione comunitaria o dalla normativa nazionale o comunque non corrisponda più ai requisiti richiesti;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 5 della legge n. 119 del 30/05/2003 prevede che “*il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo*”

*restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento”;*

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 9 del D.M. 31/07/2003 prevede che *“se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 119/2003, una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina, pertanto, la revoca del riconoscimento”;*

PRESO ATTO che, in fede all'art. 4 comma 3 della Legge 119/2003, l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro quindici giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso;

PRESO ATTO che, in fede all'art. 4 comma 3 della Legge 119/2003, la revoca di cui sopra ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti;

PRESO ATTO che, in fede all'art. 5 comma 6 del D.M. 31 luglio 2003, l'acquirente revocato può presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dalla decorrenza della revoca, alla Regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento;

CONSIDERATO che, a seguito di verifiche svolte sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 c. 6 della L. n. 119 del 30/05/2003 e dall'art. 16 c. 2 del D.M. 31/07/2003, l'amministrazione regionale ha accertato che l'acquirente riconosciuto GI.CA. SRL ha omesso di:

1. versare all'organo competente AGEA entro i termini stabiliti dall'art. 5, commi 2 e 5 della L. 119/03 e s.m.i. e dall'art. 6, comma 7 del D.M. 31/07/2003 e s.m.i. il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e febbraio della campagna lattiera 2011/2012 e nei mesi di maggio, giugno, agosto e settembre della campagna lattiera 2012/2013, ricadendo quindi nella casistica di cui all'art. 5 comma 5 della L. 119/2003;
2. aggiornare il Registro telematico delle consegne da parte di produttori e di altri soggetti nei termini stabiliti dall'art. 5 c. 1 della Legge n. 119 del 30 maggio 2003 e dall'art. 6 c. 3 del D.M. 31 luglio 2003 nei mesi di dicembre della campagna lattiera 2011/2012 e nei mesi di giugno e ottobre della campagna lattiera 2012/2013, ricadendo quindi nella casistica di cui all'art. 5 comma 5 della L. 119/2003;

PRESO ATTO che l'acquirente riconosciuto GI.CA. SRL, riguardo ai verbali di accertamento e contestazione redatti a carico dello stesso dall'amministrazione regionale ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. n. 689 del 24/11/1981 per violazioni dell'art. 5 della L. n. 119 del 30/05/2003 e dell'art. 6 del D.M. 31/07/2003, non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 16 della L. 689/1981;

CONSIDERATO che l'amministrazione regionale ha provveduto a notificare all'acquirente di seguito riportato l'avvio del procedimento amministrativo (ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90) per la revoca del riconoscimento di primo acquirente in applicazione dell'articolo 5 comma 5 della L. n. 119/2003:

N. ALBO	ACQUIRENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE	PROTOCOLLO NOTIFICA	DATA NOTIFICA
41	GI.CA. SRL	02189650597	86071 del 05/03/2013	07/03/2013

CONSIDERATO che a detta notifica l'acquirente, come sopra identificato, non ha dato riscontro alcuno entro i termini indicati sulla stessa e che quindi sussistono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente, rilasciato con determinazione n. A02268 del 21/03/2013;

RITENUTO, quindi, di dover revocare il riconoscimento di primo acquirente alla ditta sopra indicata;

#### DETERMINA

di revocare, per quanto in premessa richiamato, il riconoscimento di primo acquirente (ai sensi dell'art. 23 par. 3 del Reg. (CE) n. 595/2004, dell'articolo 5 comma 5 della legge n. 119 del 30/05/2003 e dell'articolo 6 comma 9 del D.M. 31/07/2003) alla sottoindicata Ditta, identificata dal numero di iscrizione all'Albo Regionale degli acquirenti riconosciuti, come da determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A02268 del 21/03/2013:

N. ALBO	ACQUIRENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE
41	GI.CA. SRL	02189650597

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento non ricorre nelle casistiche di cui all'art. 18 commi 1 e 2 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (così come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione  
Roberto Ottaviani